

Espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. - Interpretazione -
Valore di atto di costituzione in mora - Fondamento. - Corte di
Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015

In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda"
di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente
alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora
che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale,
dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e
non come possessore, con conseguente applicazione dei principi
generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla
tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.

- Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015